

LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO - sez. lavoro

In nome del popolo italiano

Il dott. Amedeo Santosuosso, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1325/2001 RGL promossa da
Iosetta ETZI
col proc. avv. A. Bottini

contro

Poste Italiane spa
col proc. Avv. G. Pollio

e contro

INPS

col proc. avv. R.M. Cama

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Iosetta Etzi chiedeva che fosse accertato il suo diritto a usufruire dei periodi di riposo giornaliero retribuiti di cui agli art. 10 L.n. 1204/71 e art. 3, comma 5°, della L.n. 53/2000, nel periodo compreso tra il 25/9/2000 e il 19/6/2001. Chiedeva inoltre la condanna di Poste Italiane spa a consentirle l'utilizzo di tali permessi nella misura di quattro ore giornaliere fino al 19 giugno 2001 e a corrispondere la relativa retribuzione. Con vittoria di spese.

Si costituiva ritualmente in giudizio POSTE ITALIANE spa chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudizio in questione è stato preceduto da una fase cautelare, nella quale il giudice designato ha rigettato il ricorso, mentre il Tribunale, in sede di reclamo, ha accolto l'istanza della ricorrente, ritenendo che "il richiamo al primo anno di vita del bambino, previsto legislativamente in caso di filiazione biologica, non può che tradursi, nel caso di adozione, in un richiamo al primo anno successivo all'ingresso in famiglia, che inizia la relazione parentale analogamente a quanto avviene con la nascita per il figlio biologico".

1325/01 R.C.C.
1325/01 Cron

assegnata a sentenza

11 4.6.02